

SETTORE 6 - SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO
Servizio SETTORE 6 - Sicurezza e sviluppo
Economico

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22/02/2021

OGGETTO: *COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGIO IN CONCESSIONE – PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COME PREVISTI DALL' ART. 181 LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 E D.G.R. N. 1548 DEL 09/12/2020*

IL DIRIGENTE

VISTO:

- l'art. 69 dello Statuto Comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 06/08/2020 con la quale viene istituito il nuovo Settore 6: Sicurezza e Sviluppo Economico cui fanno capo la U.O. 6.1 Polizia Municipale e la U.O. 6.2 Sviluppo Economico;
- l'atto del Sindaco n. 393 del 28/09/2020 che conferisce al Dott. Giuseppe Mastursi l'incarico di Dirigente;
- l'atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale e l'attribuzione delle competenze del Settore 6 "Sicurezza e Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Mastursi;
- la determinazione n. 253 del 30/9/2020;
- l'articolo 50 c. 10 del D.Lgs. n. 267/2000
- gli articoli 7 e 21 quinquies del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO che:

- il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 nel recepire nell'ordinamento statale la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Servizi) e del Consiglio, aveva rin-

viato ad una Intesa in Conferenza Unificata i criteri per l'assegnazione delle concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche;

- l'Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi ed aveva prorogato le concessioni in essere al 2017;

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 30 dicembre 2016 (Mille proroghe), convertito nella Legge 27 febbraio 2017, n. 19 aveva prorogato al 31/12/2018 la validità delle concessioni stesse, ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020, così come stabilito dall'art. 1, comma 1180 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018):

- l'art. 1, comma 686 della Legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha determinato l'esclusione del settore dall'ambito di applicazione della Direttiva Servizi, stabilendo in particolare che:

1. il Decreto Legislativo 59/2010 non sia applicabile alle attività di commercio su aree pubbliche (art. 7);
2. le procedure di selezione previste dall'art. 16 del medesimo Decreto non siano applicabili commercio su aree pubbliche;
3. sia abrogato l'art. 70 e, conseguentemente, la ivi prevista Intesa in Conferenza Unificata nonché le disposizioni connesse;

PRESO ATTO che:

- l'art. 181 Legge 17 luglio 2018, n. 77 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto rilancio) ai commi 4 bis e ter dispone:

“4 bis) le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020 – se non già rassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell'azienda – sia che conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese quale ditta attiva, ove non sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4 ter) Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritario e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la assegnazione della concessione;”

RILEVATO che:

- ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 25 novembre 2020 – Prot. n. 0271283 del

27/11/2020 – ha approvato le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni in oggetto, disponendo il rinnovo per dodici anni delle concessioni in scadenza al 31.12.2020;

- le Regioni, così come previsto a punto 13) delle citate linee guida, definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida e sentite le associazioni di categorie del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l'Anci regionale;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 1548 del 09/12/2020, relativa al recepimento delle Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche in scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, commi 4 bis e ter, del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, di cui all'allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e alle modalità di rinnovo delle stesse;

CONSIDERATO che:

- a) il punto 3) dell'allegato 2 della D.G.R. N. 1548/2020 prevede che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere inviata singolarmente a ciascun titolare dell'azienda o, in alternativa, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 8, comma 3 della Legge 241/1990, mediante unico avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- b) il punto 4) dell'allegato 2 della medesima D.G.R., in attuazione del punto 14 delle Linee Guida ministeriali, stabilisce che i termini di conclusione del procedimento possono essere differiti, ove necessario, per un periodo massimo di sei mesi;

PRESO ATTO che il Comune, entro il 31.12.2020, ha provveduto d'ufficio alla comunicazione dell'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni, mediante avviso pubblico unico all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per le imprese di cui sopra, in possesso della concessione di posteggio in scadenza entro la data del 31/12/2020, venga prorogata di 12 anni (01/01/2021-31/12/2032), se non già riassegnata, secondo le linee guida del MISE e secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana;

RAVVISATA:

- la necessità, per motivi di opportunità, di avvalersi dell'avviso pubblico unico, non solo per il numero elevato di destinatari, ma altresì in considerazione dei tempi ristretti per procedere alla comunicazione dell'avvio dei procedimenti che dovevano avvenire entro il 31/12/2020;
- la sussistenza di validi motivi per usufruire ampiamente della facoltà di prorogare i termini di conclusione del procedimento che, comprendendo la verifica dei requisiti morali e, ove previsto, professionali, nonché dello stato di impresa attiva esercitata e la regolarità contributiva (DURC), potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e complesso;
- la necessità di prevedere, nei medesimi termini del procedimento, la possibilità di regolarizzare eventuali iscrizioni al Registro Imprese recanti irregolarità sanabili;
- l'opportunità di differire i termini di conclusione del procedimento per l'intero periodo di sei mesi consentito dalla normativa, nell'interesse in primo luogo degli operatori stessi e della conservazione, per quanto consentito, dei loro diritti ed interessi legittimi al rinnovo della concessione, nello spirito delle disposizioni di legge sopra richiamate;

VISTI:

- Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 1548 del 09/12/2020
- Il vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2017

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle disposizioni previste dall'art. 181, comma 4-bis e 4 ter della Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
2. Di prendere atto che il Comune, entro il 31.12.2020, ha provveduto d'ufficio alla comunicazione dell'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per il Commercio su Aree Pubbliche, aventi scadenza entro il 31/12/2020, avvalendosi dell'avviso pubblico unico all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, come previsto dalla vigente normativa.
3. Di differire i termini di conclusione dei procedimenti di mesi sei, come previsto dalle disposizioni vigenti, consentendo agli operatori di proseguire l'attività nelle more della conclusione della procedura.
4. Di consentire, entro detto termine, nel rispetto dei requisiti e presupposti di rinnovo previsti dalle Linee Guida Ministeriali e dalla D.G.R. Regionale, l'eventuale regolarizzazione di iscrizione al Registro delle Imprese.
5. Di dare atto che gli attuali posteggi dati in concessione e gli operatori autorizzati all'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche sono individuati in elenchi in atti depositati presso l'Ufficio Sviluppo Economico.
6. Di dare atto che in mancanza dei requisiti di legge si provvederà all'avvio del procedimento con il quale si attesterà l'impossibilità di rinnovare la concessione e si procederà alla revoca della medesima.
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mastursi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

